



Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

Ufficio Circondariale Marittimo di Lampedusa

Piazza Castello n. 18 – 92031 Lampedusa (AG) – Tel/fax 0922970141 – Mail: uclampedusa@mit.gov.it
P.E.C. cp-lampedusa@pec.mit.gov.it – Sito web: <http://www.guardiacostiera.gov.it/lampedusa-isola>

SISTEMA NMSW-PMIS

(National Maritime Single Window – Port Management Information System)

ORDINANZA

Il Capo del Circondario Marittimo di Lampedusa,

VISTA la Legge n°135/1977 recante “Disciplina della professione di raccomandatario marittimo”;

VISTA la Legge n°84/94 relativa al “Riordino della legislazione in materia portuale” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.lgs. n°197 del 8.11.2021 recepimento della Direttiva (UE) 2019/883 relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti prodotti dalle navi;

VISTO l’art. 14 bis del D.lgs. n°196/2005, il quale disciplina che lo scambio di informazioni tra armatori, agenti marittimi, comandanti di navi ed Autorità marittima, Agenzia delle Dogane ed altre amministrazioni interessate avvenga mediante il sistema telematico denominato Port Management Information System (PMIS);

VISTO il D.lgs. n°53 del 24.03.2011, “Attuazione della direttiva 2009/16/CE recante le norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati membri”, come modificato dal D.L. 10/9/2021 n.121 convertito con la legge 9 novembre 2021 n° 156;

VISTO il D.lgs. n°38 del 11.05.2020 “Attuazione della direttiva (UE) 2017/2109 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, che modifica la direttiva 98/41/CE del Consiglio, relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità, e la direttiva 2010/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo e/o in partenza da porti degli Stati membri”;

VISTA la legge n°221 del 17 dicembre 2012 di conversione del Decreto Legge n° 179 del 18 ottobre 2012, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese; in particolare l’articolo 8, che allo scopo di semplificare le procedure amministrative applicate ai trasporti marittimi e correlate all’arrivo ed alla partenza delle navi mercantili, stabilisce che dette procedure amministrative devono essere svolte con il ricorso ai sistemi informatici Safe Sea Net (SSN) e Port Management Information System (PMIS) di cui al D.lgs. n°196/2005;

VISTO il D.lgs. n° 82 del 7 marzo 2005 “Codice dell’Amministrazione digitale”;

VISTO il Regolamento CE n°725/2004 relativo al miglioramento della sicurezza delle navi e degli impianti portuali;

VISTO il Regolamento (UE) 2019/1239 del Parlamento Europeo e del Consiglio in data 20 giugno 2019;

VISTE le Circolari Titolo “Security” n° 3 del 28.06.2004, n° 9 del 04.07.2005, n° 11 del 25.07.2005 e n° 17 del 12.01.2007 inerenti alle informazioni di sicurezza che la nave è tenuta a presentare prima dell’ingresso in porto;

VISTO il Decreto dirigenziale del Comandante Generale delle Capitanerie di Porto n. 1340/2010 recante “Aggiornamento delle norme di sicurezza per il trasporto marittimo di carichi solidi alla rinfusa allegate al Decreto del Ministro della Marina Mercantile 22 luglio 1991 e delle procedure

amministrative per il rilascio dell'autorizzazione all'imbarco e trasporto marittimo per il nulla osta alla sbarco dei carichi medesimi";

- VISTO** il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 27 aprile 2017 afferente "Adempimenti di arrivo e partenza delle unità addette ai servizi locali, alla pesca professionale, alla acquacoltura, alla navigazione da diporto o di uso privato o in conto proprio nonché delle unità adibite a servizi particolari";
- VISTO** il Decreto Dirigenziale n°303 del 07 aprile 2014 concernente le "Procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'imbarco e trasporto marittimo e per il nulla osta allo sbarco e al reimbarco su altre navi (transhipment) delle merci pericolose", come modificato per effetto del Decreto Dirigenziale 25.06.2019 n, 565;
- VISTA** la nota prot. n. 10929 in data 15 aprile 2019 della Direzione Generale per la Vigilanza sulle Autorità portuali ed il Trasporto marittimo e per via d'acqua interne "Quesito art.179 C.N. Attività del raccomandatario Marittimo e PMIS";
- VISTA** la Direttiva nazionale *National Maritime Single Window* afferente alla standardizzazione a livello nazionale del processo e delle formalità di arrivo e partenza delle navi dai porti di cui al dp. n° 0124059 datato 28.10.2015 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto;
- VISTA** la Circolare Titolo Security n° 33 del 06.02.2017 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto inerente alla DIRETTIVA MARSEC/001 sul "Percorso formativo degli Ufficiali e dei Sottufficiali del Corpo avviati alla specializzazione per il controllo delle navi di *maritime security*";
- VISTO** il Dispaccio prot. n°40161 del 28.03.2017 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto "Interpello n. 954 - 1368/2016 dell'Agenzia delle Entrate – Imposta di bollo – Domanda di accosto delle navi;"
- VISTO** il Dispaccio prot. n°114457 del 18.09.2017 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto "Port Management Information System vers. 2.0 (PMIS 2) – Account del Raccomandatario Marittimo - Indirizzi operativi";
- VISTA** la nota prot. n. 66240 in data 21 maggio 2018 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto "Comunicazione del numero dei passeggeri imbarcati. Pratica di arrivo e partenza e coerenza dei dati in possesso dell'Autorità marittima. Modifica de regolamento di utilizzo del sistema PMIS";
- VISTA** la nota prot. n. 133317 in data 15 ottobre 2018 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto "Direttiva per l'attività degli operatori e la gestione del sistema PMIS – 003/2018. Gestione ruoli ed utenti.";
- VISTO** il Regolamento (UE) 2019/1239 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 che istituisce un sistema di interfaccia unica marittima europea e abroga la direttiva 2010/65/UE.
- VISTA** la nota prot.19338 datata 11.02.2022 - Avvio operativo della NMSW-PMIS nei porti ed approdi del Circondario Marittimo di Lampedusa;
- VISTA** la propria Ordinanza n.10/2007 in data 20/04/2007;
- PRESO ATTO** dell'avvenuta conclusione, in data 17.02.2022, dell'attività formativa teorico-pratica svolta dal Comando Generale a favore del personale dipendente individuato e dell'utenza portuale interessata all'utilizzo del sistema NMSW-PMIS;
- VISTA** la disponibilità del sistema in ambiente di produzione e l'attivazione del servizio di assistenza con l'avviamento operativo nel porto di Lampedusa, a far data dal giorno 14.03.2022, come da calendario allegato al dispaccio prot. n. 19338 in data 11.02.2022 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera – Reparto VII;
- CONSIDERATA** la necessità di organizzare i propri servizi, in armonia con il principio di semplificazione amministrativa, incentivando l'utilizzo della telematica nei rapporti tra la Pubblica Amministrazione e il cittadino-utente per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza e partecipazione;

VISTI gli artt. 17, 81, 179, 181 e 183 del Codice della Navigazione, nonché gli artt. 59, 375, 376, 377 del regolamento per l'esecuzione al Codice della navigazione;

VISTA la Legge 9 novembre 2021 n. 156;

RITENUTO necessario disciplinare in dettaglio l'uso del NMSW-PMIS:

RENDE NOTO

1. Che **dalle ore 08.00 del 10.05.2022** gli obblighi di dichiarazione correlati all'arrivo ed alla partenza delle navi nei/dai porti ed approdi del Circondario marittimo di Lampedusa, previste dalle leggi, disposizioni, regolamenti, ordinanze, ecc., citate nelle premesse della presente Ordinanza, sono effettuati esclusivamente tramite il NMSW-PMIS.
2. La presente Ordinanza disciplina le modalità di espletamento delle pratiche amministrative relative all'arrivo, sosta e partenza di tutte le navi che scalano i porti e gli approdi del Circondario Marittimo di Lampedusa assoggettate alle formalità di cui all'articolo 179 e ss. C.N. ed al D.M. 27 aprile 2017 in premessa citato ed unito alla presente in allegato 1.
3. Sono escluse le navi militari, le navi di Stato e le unità che non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 179 e ss. C.N. e del D.M. 27 aprile 2017.

ORDINA

Articolo 1 (Definizioni)

1. **Dichiarante:** qualsiasi persona fisica o giuridica soggetta agli obblighi di dichiarazione o qualsiasi persona fisica o giuridica debitamente autorizzata che agisce per suo conto entro i limiti dei pertinenti obblighi di dichiarazione.
2. **Obblighi di dichiarazione:** le informazioni richieste dagli atti giuridici dell'Unione Europea ed internazionali elencati nell'allegato al Regolamento (UE) 2019/1239, nonché dalle norme nazionali in vigore, che devono essere comunicate in relazione allo scalo in porto.
3. **Scalo in porto:** l'arrivo, la sosta e la partenza di una nave in o dal porto, al fine di effettuare movimento di persone o di merci ovvero al fine della fornitura di servizi portuali dalla nave o verso la nave, con esclusione della sosta in rada per ridosso, attesa ordini, sosta inoperosa o sosta tecnica per svolgere attività senza fornitura di servizi portuali.
4. **Utente:** persona diversa dal dichiarante a cui sono rilasciate le credenziali per l'accesso al sistema in relazione all'attività lavorativa svolta e con le funzionalità previste per il suo specifico ruolo, secondo le direttive rilasciate dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto.
5. **ETA:** orario del previsto arrivo in porto della nave.
6. **ATA:** orario di arrivo effettivo in porto inserito nel NMSW-PMIS dall'Autorità Marittima. Coincide con l'orario in cui sono terminate le operazioni di ormeggio in banchina.
L'ancoraggio in rada è considerato ATA in caso di movimento di persone o di merci ovvero di fornitura di servizi portuali dalla nave o verso la nave.
7. **ETD:** orario della prevista partenza della nave.
8. **ATD:** orario effettivo di partenza della nave inserito nel NMSW-PMIS dall'Autorità Marittima. Coincide con il termine delle operazioni di disormeggio dalla banchina ovvero di disancoraggio per le navi in rada.
9. **PMIS (Port Management Information System):** Sistema informativo per la gestione amministrativa delle attività di cui all'articolo 14-bis del D.lgs. 19 agosto 2005 n. 196.
10. **Visit_ID:** identificativo unico nazionale della sosta nave, inteso quale codice univoco che identifica la sosta della nave in porto anche verso le altre Amministrazioni dello Stato.
11. **Avaria Bloccante del sistema:** malfunzionamento del sistema che rende totalmente o parzialmente non utilizzabili all'utente una o più funzionalità dell'applicazione per cause non dipendenti dall'utilizzatore, dalla sua piattaforma informatica o strutture di rete non proprietarie

dell'Amministrazione. L'avaria bloccante implica l'attivazione delle modalità alternative di invio pratiche nave e impone all'utenza di contattare l'assistenza del sistema secondo le modalità previste.

Articolo 2 **(Avvio del NMSW-PMIS)**

1. A decorrere **dalle ore 08.00 del 10.05.2022** gli obblighi di dichiarazione relativi all'arrivo, sosta e partenza nave nei/dai porti ed approdi del Circondario marittimo di Lampedusa devono essere adempiuti dai dichiaranti, preventivamente accreditati, mediante l'impiego del NMSW-PMIS.

Articolo 3 **(Accesso al Sistema)**

1. In ragione delle norme citate in premessa sono legittimati ad accedere al sistema NMSW-PMIS i dichiaranti e gli altri utenti abilitati in possesso delle credenziali personalid'accesso.
2. Il NMSW-PMIS è raggiungibile all'indirizzo web meglio specificato alla pagina internet <https://nmsw-pmis.guadiacostiera.gov.it> utilizzando un normale browser di navigazione.
3. Le istanze e le dichiarazioni generate dal NMSW-PMIS a seguito dell'inserimento dei dati per la loro compilazione, ed inviate dai dichiaranti all'Autorità Marittima o alle altre Amministrazioni, hanno lo stesso valore delle istanze e delle dichiarazioni sottoscritte dal titolare delle credenziali con firma autografa apposta in presenza del dipendente addetto al procedimento.

Articolo 4 **(Creazione della sosta - acquisizione del VISIT_ID)**

1. Il NMSW-PMIS, all'atto della creazione della sosta della nave, genera automaticamente il Visit_ID. Ogni sosta-nave in porto ha un suo Visit_ID.
2. Il Visit_ID assegnato non può essere riutilizzato neppure in caso di annullamento della sosta nave. Il Visit_ID non cambia nel caso in cui la stessa sosta sia trattata da diversi dichiaranti.
3. Nel caso in cui il sistema non lo generi automaticamente, il Visit_ID viene assegnato dall'Autorità Marittima.
4. La nave che sosta più volte in porto riceve un Visit_ID per ciascuna sosta salvo quanto previsto dal Decreto Ministeriale 27 aprile 2017; in tal caso, viene assegnato dal "porto base" un Visit_ID per tutto il periodo previsto dall'articolo 3 del citato decreto.

Articolo 5 **(Elenco certificati)**

1. Dopo la creazione della sosta e prima dell'inoltro della formalità di arrivo all'Autorità Marittima, il dichiarante o l'utente abilitato deve verificare che nell'apposita sezione "*certificati nave*" del NMSW-PMIS siano presenti i dati (data e luogo di rilascio, data e luogo della visita annuale/intermedia, data di scadenza) relativi ai sottonotati certificati/documenti, in funzione del rispettivo campo di applicazione previsto dalle pertinenti norme in materia:
 - a) Certificato di sicurezza per nave da passeggeri;
 - b) Certificato di sicurezza costruzione per nave da carico;
 - c) Certificato di sicurezza dotazioni per nave da carico;
 - d) Certificato di sicurezza radio per nave da carico;
 - e) Certificato internazionale di bordo libero;
 - f) Certificato internazionale per la prevenzione dell'inquinamento da olio minerale (*IOPP*);
 - g) Certificato internazionale per la prevenzione dell'inquinamento da liquami (*ISPP*);
 - h) Tabella minima d'armamento - *Minimum Safe Manning*;
 - i) Certificato internazionale del lavoro marittimo MLC 2006 (*Maritime Labour Certificate – MLC 2006*).
2. Per le navi italiane sprovviste della suddetta documentazione, i dati, in funzione dei limiti di stazza, lunghezza, età ed abilitazione della nave, sono sostituiti da quelli relativi alla Certificazione nazionale equivalente o sostitutiva.
3. Nell'ipotesi in cui venga effettuato un rinnovo, una modifica o una variazione dei dati contenuti nei

documenti/certificati presenti nel NMSW-PMIS, il dichiarante o l'utente abilitato deve tempestivamente provvedere ad aggiornarli. È demandato al dichiarante o utente abilitato ogni onere e responsabilità in merito alla correttezza, regolarità e veridicità dei dati, informazioni e documenti inseriti nel NMSW-PMIS facenti parte integrante delle formalità nave richieste.

4. Nel caso in cui la nave, nel porto di approdo, debba effettuare operazioni soggette a specifica autorizzazione o nulla osta per il cui rilascio è richiesta l'esibizione di specifica certificazione, essa può essere inserita nel NMSW-PMIS mediante *upload* della scansione del certificato in formato "pdf".
5. Ai sensi dell'articolo 180 del Codice della navigazione, l'Autorità marittima può, in ogni momento, verificare il contenuto delle informazioni presentate tramite il NMSW-PMIS richiedendo l'esibizione dell'originale di qualsiasi certificato, carta, libro o documento di bordo, salvo quanto previsto dagli articoli da 20 a 23-quater del Codice dell'Amministrazione digitale.

Articolo 6

(Nota d'informazioni di arrivo)

1. La nota di informazione ed i formulari IMO FAL devono essere inoltrati all'Autorità Marittima entro 12 ore dall'inserimento dell'ATA nel NMSW-PMIS.

Articolo 7

(Rilascio delle spedizioni - Dichiarazione integrativa di partenza)

1. I dati inseriti nel sistema dal dichiarante o dall'utente abilitato non possono essere modificati dopo l'inserimento dell'ATD da parte dell'Autorità Marittima.
2. Per comprovati motivi, il dichiarante che intenda variare dopo l'inserimento dell'ATD i dati già inseriti per ottenere il rilascio delle spedizioni, deve farne motivata richiesta all'Autorità Marittima per essere autorizzato alla modifica.

Articolo 8

(Unità addette ai servizi locali)

1. Gli adempimenti di arrivo e partenza previsti dall'articolo 3 del Decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti del 27 aprile 2017 devono essere effettuati tramite il NMSW- PMIS.

Articolo 9

(Altre pratiche soggette al PMIS)

1. Sono soggette all'inoltro tramite il NMSW-PMIS le istanze per autorizzazione/nulla osta e le comunicazioni relative a:
 - a) assegnazione degli accosti;
 - b) rifiuti di bordo e residui del carico;
 - c) bunkeraggio;
 - d) imbarco, sbarco e transito di merci pericolose in colli di cui al Decreto dirigenziale n.303/2014 del 7 aprile 2014 come modificato per effetto del D.D. 25.06.2019 n.565;
 - e) imbarco, sbarco di merci solide alla rinfusa, di cui al Decreto n.1340 del 30/11/2010,
 - f) ISPS "Ship Pre-Arrival Security";
 - g) comunicazioni di cui all'articolo 13 del D.lgs. n.53 del 24 marzo 2011 (Comunicazione preventiva di navi assoggettabili ad ispezione estesa).
2. Le sopra citate istanze e comunicazioni devono essere presentate tramite l'NMSW- PMIS, nei tempi e con le modalità previste dalle norme sopra citate.

Articolo 10

(Avaria o indisponibilità dei sistemi informatici)

1. In caso di avaria bloccante o malfunzionamento dei sistemi informatici dell'amministrazione che inibisca totalmente o parzialmente l'uso del NMSW-PMIS, viene attivata la procedura di emergenza. In tal caso, le comunicazioni, le istanze e le pratiche che non possano essere trattate attraverso il sistema devono essere eccezionalmente inviate tramite e-mail all'indirizzo di posta elettronica certificata: cp-lampedusa@pec.mit.gov.it

2. In caso di avaria totale dei sistemi informatici, le pratiche dovranno essere eccezionalmente svolte in forma cartacea.
3. Le eventuali avarie/anomalie del NMSW-PMIS dovranno essere comunicate al servizio di *help desk* attivo dalle 8:30 alle 17:00 nei giorni feriali (è prevista una pausa pranzo di 30 minuti dalle ore 13:30), e dalle 8:00 alle 14:00 il sabato al seguente numero telefonico 0282952630.
4. In caso di irraggiungibilità del servizio potrà essere inviata una email all'indirizzo supportopmis@dxcfds.com con la richiesta di essere ricontattati quanto prima ed una breve descrizione del problema.

Articolo 11 ***(Tributi speciali e tassa d'ancoraggio)***

1. Il dichiarante o l'utente abilitato provvede all'adempimento degli oneri fiscali all'atto della presentazione della pratica d'arrivo e fornisce prova dell'avvenuto pagamento in accordo alle funzioni del NMSW-PMIS inserendo nella Dichiarazione di arrivo gli estremi identificativi dei tributi speciali e della tassa d'ancoraggio.
2. Il dichiarante o l'utente abilitato provvedono all'adempimento degli oneri fiscali prima di inoltrare la pratica di partenza e deve fornire prova dell'avvenuto pagamento in accordo alle funzioni del NMSW - PMIS, inserendo nella Dichiarazione Integrativa di partenza gli estremi identificativi dei tributi speciali e della tassa d'ancoraggio nonché della sopratassa d'ancoraggio e della tassa supplementare d'ancoraggio.
3. Nel ricorrere dei presupposti di fatto e di diritto, in caso di circostanze oggettivamente imprevedibili ovvero dovute a causa di forza maggiore ovvero ancora nel caso in cui il dato da porre a base di calcolo del tributo sia conoscibile solo ad operazioni commerciali concluse, ai fini del rilascio delle spedizioni può essere considerata accettabile anche la motivata lettera d'impegno di pagamento con la quale l'agente raccomandatario marittimo specifica l'impedimento invocato ed allega le evidenze oggettive a sostegno del medesimo.

Articolo 12 ***(Uso degli allegati e modulistica)***

1. Non devono essere allegati documenti contenenti dati già inseriti in modo strutturato nelle maschere del sistema ad esclusione degli elementi identificativi della nave e della sosta.
2. La documentazione correlata alle pratiche di cui ai precedenti articoli e non espressamente contemplata in formato strutturato nel NMSW-PMIS, deve essere allegata in formato *.pdf*, con la risoluzione minima che ne consenta una celere ed agevole lettura ma senza eccedere i 2Mb di dimensioni.
3. Il sistema NMSW-PMIS è in grado di riconoscere la validità della firma digitale apposta agli allegati dove necessario.

Articolo 13 ***(Pratiche escluse)***

1. Le unità non obbligate all'uso del PMIS adempiono agli obblighi di dichiarazione e alle formalità di arrivo e partenza mediante presentazione diretta presso gli uffici dell'Autorità marittima o con le altre modalità telematiche ammesse (PEC, fax, etc.).
2. Con le stesse modalità vengono adempiuti gli obblighi di dichiarazione non ancora attivi nel NMSW-PMIS.

Articolo 14 ***(Disposizioni varie)***

1. Atteso che il NMSW-PMIS consente di sfruttare la funzione "riuso dei dati", il dichiarante ovvero l'utente abilitato che accede al portale, unico responsabile della corretta compilazione dell'istanza, deve prestare particolare attenzione affinché non siano richiamati certificati o documenti errati ovvero non più in corso di validità.
2. Qualora dalla lettura delle note non sia sufficientemente chiara la motivazione del respingimento, il dichiarante ovvero l'utente abilitato avrà cura di contattare l'ufficio preposto alla trattazione della pratica per chiedere ulteriori specifiche in merito.

Articolo 15
(Disposizioni finali)

1. La presente Ordinanza entra in vigore alle ore 08.00 del giorno 10.05.2022.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata, ai sensi dell'art. 32 della L. 69/2009, mediante inserimento nella sezione "Ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/lampedusa-isola.
3. Durante il periodo transitorio, compreso dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza sul sito istituzionale e fino alla data di entrata in vigore di cui al precedente comma 1, il dichiarante è tenuto a segnalare all'Autorità Marittima ogni eventuale criticità riscontrata nell'effettuazione delle pratiche secondo le modalità e tempistiche di cui al presente provvedimento.
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con la presente Ordinanza.

Articolo 16
(Sanzioni)

1. Salvo che il fatto non integri una fattispecie di reato o diverso e più specifico illecito amministrativo, quale quello previsto all'articolo 1195 del Codice della Navigazione, chiunque non osserva le disposizioni contenute nel presente provvedimento è punito con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 1174 del Codice della Navigazione.

Lampedusa, lì 31/03/2022

IL COMANDANTE
Tenente di Vascello (CP)
Gaetano ROSEO
(Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.lgs. 07/03/2005, n° 82)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 27 aprile 2017

Adempimenti di arrivo e partenza delle unita' addette ai servizi locali, alla pesca professionale, alla acquacoltura, alla navigazione da diporto o di uso privato o in conto proprio, nonche' delle unita' adibite a servizi particolari. (17A03114)

(GU n.107 del 10-5-2017)

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006 che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone;

Vista la direttiva 2010/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010, relativa alle formalita' di dichiarazione delle navi in arrivo o in partenza da porti degli Stati membri e che abroga la direttiva 2002/6/CE;

Vista la legge 8 maggio 1971, n. 831, recante ratifica ed esecuzione della convenzione sulle facilitazioni al traffico marittimo internazionale, adottata a Londra il 9 aprile 1965;

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modificazioni, recante disciplina della pesca marittima;

Vista la legge 4 aprile 1977, n. 135, e successive modificazioni, recante disciplina della professione di raccomandatario marittimo;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 102, e successive modificazioni, recante norme concernenti l'attivita' di acquacoltura;

Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84 e successive modificazioni, recante riordino della legislazione in materia portuale;

Vista la legge 8 luglio 2003, n. 172, e successive modificazioni, recante disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da

diporto e del turismo nautico;

Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e successive modificazioni, recante approvazione del testo definitivo del codice della navigazione e, in particolare, gli articoli 179 e 181;

Visto il decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1954, n. 869, recante disciplina relativa ai diritti, compensi e proventi percepiti dal personale dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese;

Visto in particolare, l'art. 8, comma 11, ultimo capoverso, del citato decreto-legge che prevede che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, adotta le modifiche tecniche ai formulari FAL recepiti dall'Unione europea e regola gli adempimenti cui sono tenute le navi addette ai servizi locali, alla pesca, alla navigazione da diporto o di uso privato, nonché per altre categorie di navi adibite a servizi particolari;

Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012 n. 4, e successive modificazioni, recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96;

Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, e successive modificazioni, recante codice della nautica da diporto e attuazione della direttiva 2003/44/CE;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, e successive modificazioni, recante approvazione del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione -navigazione marittima - e, in particolare l'art. 380;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modificazioni, di approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1998, n. 445, e successive modificazioni, recante norme per la semplificazione amministrativa nel settore della pesca;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 72, e successive modificazioni, recante regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Vista la circolare n. 16 protocollo DEM3/1823 della direzione generale per le infrastrutture della navigazione marittima e interna in data 19 luglio 2002 recante disciplina dell'attività di bunkeraggio nei porti marittimi;

Visto il decreto del Ministero della Marina mercantile 9 giugno 1992, recante attuazione dell'ultimo comma dell'art. 179 del codice della navigazione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 luglio 1992, n. 161;

Vista la nota protocollo numero 7776 del 18 maggio 2010 della direzione generale per il trasporto marittimo e per via d'acque interne recante formalita' di arrivo e partenza per navi destinate esclusivamente a noleggio per finalita' turistiche e navi da diporto estere adibite a noleggio;

Vista la nota protocollo numero 49502 del 20 maggio 2010 del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto recante formalita' di arrivo e partenza per navi destinate esclusivamente a noleggio per finalita' turistiche e navi da diporto estere adibite a noleggio;

Vista la nota protocollo numero 14646 del 30 agosto 2013 della direzione generale per il trasporto marittimo e per via d'acque interne recante formalita' di arrivo e partenza per navi destinate esclusivamente a noleggio per finalita' turistiche e navi da diporto estere adibite a noleggio;

Ritenuto necessario, nell'ottica della semplificazione e della standardizzazione degli adempimenti di arrivo e partenza, dare attuazione all'art. 179 del codice della navigazione e all'art. 380 del relativo regolamento di esecuzione-parte marittima;

Decreta:

Art. 1

Finalita'

1. Il presente decreto regola gli adempimenti di arrivo e partenza delle unita' addette ai servizi locali, alla pesca professionale, all'acquacoltura, alla navigazione da diporto o di uso privato o in conto proprio, nonche' delle unita' adibite a servizi particolari.

2. Gli adempimenti di cui al comma 1 sono svolti con l'adottato formulario FAL di cui all'allegato I del presente decreto.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, si intendono per:

a) arrivo e partenza: gli adempimenti di cui agli articoli 179 e 181 del codice della navigazione;

b) autorita' marittima: gli uffici di cui all'art. 16 del codice della navigazione;

c) actual time of arrival: orario effettivo di arrivo di una nave in porto, di seguito ATA;

d) actual time of departure: orario effettivo di partenza di una nave dal porto, di seguito ATD;

e) estimated time of arrival: tempo stimato di arrivo in porto, di seguito ETA;

f) estimated time of departure: tempo stimato di partenza dal porto, di seguito ETD;

g) formulario: modulistica di arrivo e partenza delle unita' addette ai servizi locali, unita' addette all'acquacoltura, unita'

addette alla pesca professionale, unita' addette alla navigazione da diporto o di uso privato o in conto proprio e unita' addette a servizi particolari;

h) porto base: porto del territorio nazionale indicato espressamente dall'armatore, con dichiarazione vistata dall'autorita' marittima del medesimo porto, da esibire unitamente alla nota di informazione prevista dall'art. 179 del codice della navigazione;

i) port management information system: sistema informativo per la gestione amministrativa delle attivita' portuali di cui all'art. 14-bis del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, di seguito PMIS;

l) unita' addette ai servizi locali: unita' destinate ai servizi di bunkeraggio, unita' destinate ai servizi ecologici o ad attivita' connesse alle operazioni di allibo, draghe limitatamente alla durata del servizio di escavazione, gru flottanti, bettoline, pontoni e galleggianti, unita' destinate ai servizi di rimorchio in regime di concessione, unita' destinate ad altri servizi tecnico-nautici e altre unita' addette al servizio del porto di cui all'art. 66 del codice della navigazione e all'art. 60 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione -navigazione marittima, nel caso in cui sono impiegate nei porti o in servizio in una zona di mare territoriale individuata e disciplinata con ordinanza del capo del circondario marittimo;

m) unita' addette all'acquacoltura: qualsiasi unita' destinata all'attivita' di cui all'art. 3 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4;

n) unita' addette alla pesca professionale: qualsiasi unita' destinata all'attivita' di cui all'art. 2 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4;

o) unita' addette alla navigazione da diporto o di uso privato o in conto proprio: qualsiasi unita' destinata alla navigazione da diporto, alla navigazione privata o alla navigazione in conto proprio;

p) unita' addette a servizi particolari: unita' destinate ad assistenza alle piattaforme off-shore quando svolgono detta assistenza in zone di mare o presso piattaforme comprese nel raggio di sessanta miglia dal porto base.

Art. 3

Adempimenti di arrivo e partenza

1. Gli adempimenti di arrivo e partenza sono compiuti presso l'autorita' marittima del porto base come segue:

a) per le navi destinate a traffici commerciali che effettuano nell'arco delle ventiquattro ore almeno un collegamento di andata e ritorno con localita' nazionali o estere distanti non oltre quaranta miglia dal porto base, almeno una volta alla settimana;

b) per le unita' destinate ai servizi di bunkeraggio, ai servizi di rimorchio in regime di concessione, ai servizi ecologici, all'assistenza alle piattaforme off-shore quando svolgono detta assistenza in zone di mare o presso piattaforme comprese nel raggio

di sessanta miglia dal porto base, almeno una volta al mese;

c) per le unita' destinate ad attivita' connesse alle operazioni di allibo, le draghe limitatamente alla durata del servizio di escavazione, gru flottanti, bettoline, pontoni, galleggianti, unita' destinate a servizi tecnico-nautici diversi dal rimorchio in regime di concessione e altre unita' addette al servizio del porto di cui all'art. 66 del codice della navigazione e all'art. 60 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione -navigazione marittima, nel caso in cui sono impiegate nei porti o in servizio in una zona di mare territoriale individuata e disciplinata con ordinanza del capo del circondario marittimo, almeno una volta l'anno e, comunque, ogni volta che le unita' stesse compiono viaggi fuori dai limiti stabiliti nell'ordinanza stessa.

2. Nel caso in cui le navi di cui al comma 1, lettera a), trasportano passeggeri, prima della partenza, comunicano all'autorita' marittima del porto base il numero dei passeggeri imbarcati.

3. Gli adempimenti di cui al comma 1 sono compiuti come segue:

a) in caso di arrivo, il comandante o gli altri soggetti di cui all'art. 179, comma 1, del codice della navigazione, fanno pervenire all'autorita' marittima la dichiarazione di arrivo, corredata dal ruolo di equipaggio e dalle previste certificazioni di sicurezza;

b) in caso di partenza, il comandante o gli altri soggetti di cui all'art. 179, comma 1, del codice della navigazione, fanno pervenire all'autorita' marittima la dichiarazione di partenza, corredata dal ruolo di equipaggio e dalle previste certificazioni di sicurezza.

4. Per gli adempimenti di cui al comma 1, si applicano gli articoli 179 e 181 del codice della navigazione, nel caso di:

- a) eventi straordinari;
- b) rilevanti lavori a bordo;
- c) avarie che compromettono la stabilita' o la manovrabilita' delle unita';
- d) interruzione di un servizio di linea;
- e) disarmo.

5. Fermo restando quanto stabilito dai commi 3 e 4, gli adempimenti di cui al comma 1 avvengono tramite il sistema PMIS, se operativo.

Art. 4

Unita' addette alla navigazione da diporto o di uso privato o in conto proprio

1. Fatti salvi gli obblighi informativi di cui al regolamento (CE) 15 marzo 2006, n. 562, sono esentate dagli adempimenti di arrivo e partenza le seguenti unita':

a) unita' addette alla navigazione da diporto di ogni nazionalita';

b) unita' addette alla navigazione da diporto dell'Unione europea destinate a uso commerciale, ivi comprese le navi destinate esclusivamente al noleggio per finalita' turistiche di cui all'art. 3 della legge 8 luglio 2003 n. 172, che non trasportano piu' di dodici passeggeri;

- c) unita' di uso privato;
 - d) unita' in conto proprio.
2. Nel caso delle unita' di cui alla lettera b) del comma precedente, il comandante o gli altri soggetti di cui all'art. 179 del codice della navigazione, comunicano almeno due ore prima dell'ingresso in porto:
- a) il nominativo dell'unita';
 - b) l'identificativo dell'unita';
 - c) l'ETA e l'ETD;
 - d) la lista dei passeggeri a bordo;
 - e) il nome del comandante e il ruolino di equipaggio;
 - f) il carico di rifiuti a bordo secondo le norme vigenti.
3. Nel caso delle unita' di cui al comma 1, lettera b), all'arrivo effettivo e alla partenza dell'unita', oltre quanto previsto dal comma 2, e' comunicato quanto segue:
- a) l'ATA e l'ATD;
 - b) il ruolino di equipaggio e la lista passeggeri, se variate rispetto a quelle comunicate ai sensi del comma 2;
 - c) le previste certificazioni di sicurezza.
4. Nel caso delle unita' addette alla navigazione da diporto di Paesi non europei destinate a uso commerciale, il comandante o gli altri soggetti di cui all'art. 179 del codice della navigazione comunicano all'autorita' marittima, almeno due ore prima dell'ingresso in porto, quanto previsto ai commi 2 e 3.
5. Per le unita' addette alla navigazione da diporto di cui al comma 4, gli adempimenti di arrivo e partenza sono compiuti con le seguenti modalita':
- a) il comandante o gli altri soggetti di cui all'art. 179 del codice della navigazione consegnano all'autorita' marittima del primo porto nazionale di approdo, l'elenco dei successivi porti di scalo nazionali durante la vigenza delle spedizioni;
 - b) nel caso in cui l'unita' scala esclusivamente porti nazionali, l'autorita' marittima rilascia, dopo aver effettuato gli adempimenti di arrivo e partenza, le spedizioni della durata di un anno. In caso di avvicendamento del comandante dell'unita', le spedizioni non sono annuali e si applica quanto disposto dagli articoli 179 e 181 del codice della navigazione.
6. Nel caso in cui le unita' addette alla navigazione da diporto di cui al comma 4 scalano l'ultimo porto nazionale con richiesta di spedizioni con destinazione «estero» o con destinazione generica «mare», le spedizioni non sono annuali e si applica quanto disposto dagli articoli 179 e 181 del codice della navigazione.
7. Le disposizioni di cui al presente articolo nulla innovano relativamente agli obblighi e controlli in materia di sicurezza della navigazione, polizia, ambiente, fisco e sanita' nonche' agli obblighi di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135 relativamente alle unita' da diporto destinate a uso commerciale.

Art. 5

Unita' addette alla pesca professionale
e all'acquacoltura

1. Per le unita' addette alla pesca professionale e all'acquacoltura nelle acque del mare e in quelle del demanio marittimo, si applica l'art. 380, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328.

2. Per le unita' addette alla pesca professionale nelle acque del mare oltre gli stretti si osservano le disposizioni dell'art. 179 del codice della navigazione e dei primi tre commi dell'art. 181 del citato codice.

3. Nel caso di eventi straordinari, di disarmo, di fermo pesca e di lavori a bordo che richiedono l'alaggio, alle unita' di cui ai commi 1 e 2, si applicano gli articoli 179 e 181 del codice della navigazione.

Art. 6

Comunicazioni

1. Per le unita' di cui all'art. 3, comma 1, soggette alle disposizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, l'autorita' marittima del porto base comunica tempestivamente al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto:

- a) i dati identificativi dell'unita';
- b) i dati della compagnia di navigazione o societa' che svolge il servizio, comprensivi del punto di contatto;
- c) il periodo di esercizio dell'unita';
- d) il collegamento marittimo effettuato o l'indicazione del porto in cui il servizio e' svolto.

Art. 7

Disposizioni attuative

1. Il decreto del Ministero della marina mercantile 9 giugno 1992 e' abrogato.

Art. 8

Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 9

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 27 aprile 2017

Il Ministro: Delrio

Allegato 1 (art. 1, comma 2)

FORMULARIO FAL DEGLI ADEMPIMENTI DI ARRIVO E PARTENZA DELLE UNITA' ADDETTE AI SERVIZI LOCALI, ALLA PESCA PROFESSIONALE, ALL'ACQUACOLTURA, ALLA NAVIGAZIONE DA DIPORTO O DI USO PRIVATO O IN CONTO PROPRIO, NONCHE' DELLE UNITA' ADIBITE A SERVIZI PARTICOLARI.

Parte di provvedimento in formato grafico